

CONTRATTO DI APPALTO CONTENENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA SOSTITUZIONE DEI SEDIOLINI ED IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SOTTOSTANTI GRADINATE – STADIO S.PAOLO DI NAPOLI

CIG : 7750143453

CUP : C64G18000070009

Tra

1) il Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Universiade 2019, Ing. Gianluca Basile nato ad Avellino il 28.12.1968, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge n. 91 del 25/07/2018, convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108, autorizzato alla stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della struttura che rappresenta, domiciliato per la carica in Napoli in Via S.Lucia 81 cap. 80132 codice fiscale di seguito, per brevità denominato anche “Commissario straordinario” o “committente”

2) (OPERATORE ECONOMICO), in persona del, legale rappresentante, nato a il, con sede in.....scritta al registro dell’imprese di del con REA c.f P.IVA, di seguito, nel presente atto, denominato per brevità “Aggiudicatario”.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. del, sono stati approvati in linea tecnica gli elaborati progettuali relativi alla Progettazione definitiva dell’intervento di ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello stadio San Paolo – I stralcio- sostituzione dei sediolini e impermeabilizzazione delle sottostanti gradonate;

- con decreto a contrarre del Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019 n. del è stata indetta procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 28 e 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui al comma 2 dell’art. 95 del medesimo d. lgs. 50/16 per l’individuazione dell’operatore economico con cui addivenire alla stipula del presente contratto;

- con verbale n. ___ del _____ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;

- con decreto a contrarre n. _____ del _____, è stata approvata la graduatoria provvisoria, aggiudicando definitivamente l’appalto in favore di _____, il quale, nella qualità, sottoscrive il presente contratto;

- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art.76, co. 5 lett a) del Codice;

- l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 del Codice;

- è decorso il termine di 10 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 c.9 del Codice;

- la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- il presente contratto contiene la disciplina generale inerente all’esecuzione delle forniture e dei lavori in parola;

- l'impresa aggiudicataria dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compresi il Capitolato Speciale di Appalto - Parte I e II, nonché gli ulteriori atti della procedura definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto dei lavori da eseguire ed in ogni caso che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso le parti, come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue:

Art.1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, così come, le offerte tecnica ed economica presentate, nonché tutti gli allegati tecnici costituiscono parte integrante del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, la Società rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Committente.

Il committente provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione della fornitura e posa in opera dei sediolini e balaustre, nonché dei lavori relativi alla impermeabilizzazione delle sottostanti gradonate dello stadio San Paolo, quale primo stralcio della ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico della struttura, come specificamente individuati negli elaborati progettuali e nel C.S.A., secondo le modalità di cui all'offerta migliorativa proposta in sede di gara.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad €_____ di cui €_____ per l'esecuzione della fornitura in opera, €_____ per l'esecuzione dei lavori, oltre i costi della sicurezza pari a €_____.

Art. 4 - Tempo utile per l'ultimazione dell'appalto

La consegna delle forniture e dei lavori verrà effettuata come da cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e coordinamento, adeguato alla proposta migliorativa indicata in sede di gara dall'Aggiudicatario. Una volta ultimate le forniture e i lavori relativi al singolo settore/i, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma, si procederà con la consegna di quello/quelli successivo/i.

Il termine complessivo di ultimazione dell'appalto è fissato in giorni _____ (_____) naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla prima delle consegne parziali, così come da proposta formulata in sede di gara, ed in ogni caso non oltre il 31 agosto 2019.

Con riferimento al termine contrattuale, il controllo dell'avanzamento della fornitura e dei lavori viene verificato con riunioni congiunte fra l'Appaltatore e il Direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto a discrezione dello stesso; di ogni riunione può essere redatto un verbale a carattere ufficiale, firmato da entrambe le parti. In base alle risultanze della verifica, qualora si comprovassero ritardi dovuti a qualsiasi causa, l'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i necessari provvedimenti, aumentando personale e attrezzature nella misura congrua per recuperare gli accumulati ritardi e per rientrare nei termini contrattuali. Si precisa che l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi con esclusivo accordo e approvazione del D.E./D.L. La Committenza si riserva di apportare modifiche e variazioni senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire o pretendere. L'Appaltatore si atterrà allo specifico programma esecutivo delle forniture offerto in sede di gara. L'introduzione in cantiere del predetto materiale dovrà essere previamente autorizzata dal D.E. o suo incaricato al quale l'Appaltatore consegnerà copia del corrispondente Documento di Trasporto.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

L'Impresa, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare l'intervento nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Amministrazione, purché le domande pervengano, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Al termine dei lavori e delle forniture relativo a ciascun settore verrà redatto un certificato di ultimazione parziale con riferimento allo specifico settore in contraddittorio con l'Impresa. Il certificato di ultimazione finale verrà redatto al termine delle forniture e dei lavori relativi a tutti i settori oggetto dell'appalto. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg. per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dalla D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di fornitura e/o costruzione, l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla D.L., fatti salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione. In caso di ritardi nel ripristino saranno applicate le penali di cui all'articolo relativo alle "Penalità". Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori e/o direttore dell'esecuzione del contratto emetterà il certificato di ultimazione delle forniture e dei lavori.

Il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della manifestazione. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Le forniture e i lavori sono appaltati "a misura". Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nei documenti di gara, nell'offerta presentata in sede di gara e nei Capitolati allegati.

Per i servizi "a misura" l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste Capitolato speciale d'appalto.

I prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi di cui all' allegato di gara decurtati del ribasso offerto, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali così determinati sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti. L'Impresa da esplicitamente dato atto di aver valutato quanto sopra nella determinazione dell'offerta.

Le dimensioni e le modalità di esecuzione nonché la qualità e le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegare si rilevano dal capitolato tecnico, adeguate alla proposta migliorativa indicata in sede di gara dall'Aggiudicatario, salvo le indicazioni esplicative più precise che il Direttore dell'esecuzione indicherà nel corso dei lavori per la parte rientrante nei propri compiti prescritti dalla norma. Tutte quelle indicazioni o caratteristiche tecniche delle singole prestazioni nel loro complesso, ancorché indispensabili per la buona esecuzione del servizio ma non specificatamente indicate in progetto devono ritenersi come sottintese e l'Impresa è tenuta ad eseguire le opere secondo le disposizioni del il Direttore dell'esecuzione senza poter accampare pretesa di maggiori compensi.

Nell'appalto affidato s'intendono incluse tutte le forme di assistenza muraria alle lavorazioni specialistiche, le tracce, i ripristini, le sigillature, le finiture e/o le riprese di qualsivoglia lavorazione, le opere di sistemazione esterna che colleghino il limite dello appalto con la situazione reale esistente, il ripristino delle opere che abbiano subito rottura o interruzioni a causa dei lavori, e comunque quanto necessario affinché ogni lavorazione risulti completa e funzionale senza necessità di ulteriori interventi, anche se non espressamente citati nelle singole voci di Prezzo.

L'appalto è comprensivo anche degli oneri per lo smontaggio e lo smaltimento dei sediolini esistenti secondo quanto indicato nel progetto e nell'offerta.

L'Impresa da esplicitamente dato atto di aver valutato quanto sopra nella determinazione dell'offerta.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

L'Appaltatore riconosce al Commissario Straordinario la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Commissario Straordinario di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Commissario Straordinario, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), l'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra il Commissario Straordinario in qualità di committente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Condizioni particolari per l'esecuzione - Presa in consegna anticipata

Fermo restando quanto previsto, laddove l'amministrazione aggiudicatrice abbia necessità di occupare od utilizzare parti (aree funzionali) dei subcantieri nei quali l'impermeabilizzazione delle gradonate e la posa in opera di seggiolini siano state già realizzate, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo, si conviene che si possa procedere alla presa in consegna anticipata ex art. 86 del DPR 236/12.

A richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice interessata, l'organo di collaudo procede, quindi, a verificare l'esistenza delle condizioni nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso della porzione indicata sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione aggiudicatrice stessa e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

L'aggiudicatario nel caso di specie provvederà alla messa in sicurezza dell'area di sub cantiere ancora interessata ai lavori ed alla posa in opera, secondo le prescrizioni del DL e sentiti gli organi di polizia e senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 7 – Osservanza dei Capitolati Speciali, di Leggi, Normative e Regolamenti

L'appalto è soggetto all'osservanza della vigente normativa in vigore all'atto di indizione della procedura di scelta del contraente avvenuta in data _____. L'appalto è altresì soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite negli atti allegati e/o richiamati al presente contratto.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Commissario Straordinario, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Si ricorda, inoltre, che il presente contratto è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che – pertanto – tutte le transazioni identificate dalla medesima legge saranno eseguite esclusivamente nel rispetto del predetto disposto normativo.

A tal fine si dettaglia il CUP/CIG attribuito all'appalto_____.

L'appaltatore assume, in particolare, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Egli si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché al disposto di cui alla L. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto e la parte (appaltatore, subappaltatore e subcontraente) che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Commissario Straordinario si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 8 - Discordanze negli atti del contratto

Qualora il presente atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori per conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme a disposizione riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Impresa rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto, Capitolati Tecnici, Elaborati Progettuali.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori e/o dell'esecuzione del contratto. In ogni caso tra le varie interpretazioni circa la discordanza rilevata negli atti, prevarrà l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art. 9- Rispondenza delle Specifiche Tecniche

Le forniture e i lavori dovranno essere realizzati in linea con quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto e nel rispetto di tutte le indicazioni e gli oneri descritti negli elaborati richiamati ed in conformità alla proposta tecnica offerta in sede di appalto. La forma e le dimensioni delle opere si rilevano dai disegni di progetto, salvo quelle più precise indicazioni che la Direzione Lavori si riserva di fornire all'atto dell'esecuzione, compreso eventuali particolari di dettaglio necessari alla realizzazione delle opere anche se non precisamente indicati negli stessi grafici.

Gli elaborati innanzi descritti sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale. L'impresa si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

Art. 10 - Quinto d'obbligo e Varianti

Il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 11 - Pagamenti e conto finale – Modalità di riscossione dei pagamenti

Il contratto è stipulato "a misura". L'importo "a misura" è definito con l'utilizzo dei prezzi d'elenco applicati alle quantità eseguite al netto del ribasso d'asta. Per eventuali tipologie di prestazioni non comprese nel Capitolato Speciale di Appalto, si potranno redigere apposite analisi prezzi redatte in base ad indagini di mercato.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del c.c., l'Impresa si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi offerti per l'intera durata del Contratto.

I citati prezzi non saranno soggetti durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, è prevista l'erogazione di un importo di anticipazione pari al 20% del valore contrattuale relativamente alla quota di lavori in appalto, determinato decurtando dall'importo previsto a base di gara per la voce corrispondente la percentuale di ribasso offerto.

La Direzione Lavori e/o dell'esecuzione del contratto provvederà alla contabilizzazione delle opere e della fornitura secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto ed in ossequio alle disposizioni di cui al D.M. MIT n. 49 del 7 marzo 2018. Gli oneri specifici della sicurezza – da ritenersi fissi ed invariabili – saranno computati sulla base delle effettive attività speciali di sicurezza svolte nel periodo considerato.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, l'Appaltatore potrà emettere fattura, con cadenza bimestrale posticipata sulla base dell'andamento dei servizi offerti contabilizzati dal D.E./D.L.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato dello stato di esecuzione dell'appalto certificato dalla Direzione Lavori e/o dell'esecuzione del contratto. Ultimate le prestazioni oggetto dell'appalto si farà luogo ad un certificato di acconto qualunque sia l'importo delle forniture e dei lavori eseguiti a far data dall'emissione del precedente.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

In ogni caso l'importo complessivo degli acconti non potrà superare il limite del 95% dell'importo contrattuale.

Lo stato finale sarà redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle forniture in opera e dei lavori. In base alle risultanze della contabilità finale e del collaudo si farà luogo al pagamento del saldo con le modalità di seguito indicate.

Il pagamento della rata di saldo, pari al 5% dell'importo contrattuale, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di pari importo e dopo la presentazione di tutti i certificati e di tutti i disegni costruttivi previsti dal presente contratto, dai relativi allegati e dal capitolato speciale di appalto. Qualora l'Impresa non abbia preventivamente prestato ed esibita garanzia fidejussoria il termine di 30 (trenta) giorni decorre dalla presentazione della predetta garanzia.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 del Codice civile.

In caso di ingiustificato ritardo di pagamento, spettano all'Appaltatore i prescritti interessi di mora.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta al Committente, non produrrà alcun interesse. Il Commissario Straordinario, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973 ss.mm.ii., con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario il Commissario Straordinario applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Committente non produrrà alcun interesse.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Commissario Straordinario per le Universiadi 2019- (C.F.) – via e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è.....

Si applica lo split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Committente sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 12 – Oneri dell'Appaltatore –

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto agli artt. da 55 a 63 del CSA Parte I.

L'Impresa, nell'espletamento dell'appalto, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Durante l'esecuzione dei singoli interventi, l'Impresa oltre al rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, è obbligata:

- a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere in accordo con la Direzione dei Lavori, ogni provvedimento atto ad eliminare, o quantomeno a ridurre, eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o connessi con le varie lavorazioni; a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale, all'uso di mezzi personali di protezione, all'utilizzo di macchine ed attrezzature, all'osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i mezzi ed indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e cartellonistica antinfortunistica;
- a provvedere alla identificazione ed addestramento di personale addetto al primo soccorso, all'antincendio ed alla evacuazione in caso di emergenza (squadre di emergenza) incaricando allo scopo un congruo numero di lavoratori, in modo tale che ci sia sempre la presenza di almeno una persona appositamente formata in ogni turno di lavoro;
- ad assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza sanitaria nel rispetto della Normativa vigente in materia e/o di quella che verrà emanata durante il periodo contrattuale, dotando i luoghi di lavoro nonché le squadre dei necessari presidi di pronto soccorso.

L'Impresa è, in ogni caso, obbligata a segnalare con tempestività eventuali sopravvenute situazioni a rischio, nonché la necessità di realizzare eventuali opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

L'impresa rimane investita d'ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso d'infortuni o malattie professionali al proprio personale; il Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque sia la ragione o

causa dell'incidente. In caso d'installazione di cantiere mobile e temporaneo, così come definito dal Decreto Legislativo n.81/2008, l'Impresa è tenuta, altresì, ad assolvere ad ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi a suo carico, senza ulteriori oneri per il Committente.

L'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione d'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente. L'Impresa si impegna a fornire alla Direzione dei Lavori tutte le informazioni, programmi di lavoro e collaborazione necessaria a rendere efficace l'attività della Direzione dei Lavori.

L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le metodologie e procedure utilizzate.

Art. 13 – Garanzia definitiva

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'appaltatore ha costituito in data e per tutta la durata del medesimo, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, cauzione definitiva, depositando polizza n. emessa da per l'importo di € (.....) pari al dell'importo contrattuale essendo l'impresa in possesso di certificazione di qualità idonea.

La cauzione sta a garanzia altresì dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Atto, nonché del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto secondo le condizioni e nella misura richiesta dall'art. 103 comma 5 D.lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore

l'integrazione della cauzione ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso d'inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di collaudo.

Art. 14 - Assicurazioni

In ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, l'Aggiudicatario ha stipulato la seguente polizza di assicurazione:

polizza di assicurazione n. rilasciata da con massimali: CAR per rischi di esecuzione: massimale pari all'importo del contratto; RCT CAR: massimale pari a € _____ (_____).

La durata e l'efficacia della polizza si estende dalla data di effettivo inizio dei lavori (affidati con il primo Ordine dei Lavori) sino alla data in cui il certificato di regolare esecuzione (relativo all'ultimo intervento, eventualmente affidato) acquisti il carattere di definitività ai sensi dell'art.102 del D.lgs.50/2016.

La polizza assicurativa contiene l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La garanzia assicurativa copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici c/o subfornitrici.

Le parti danno atto che, in esito a quanto previsto dall'art. 36 del CSA Parte I, l'Aggiudicatario ha presentato in sede di gara il documento di impegno n..... del..... sottoscritto dal rappresentante della Compagnia di Assicurazione..... con sede legale e/o secondaria in..... alla via....., all'emissione di polizza postuma decennale per danni diretti all'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c. a fine lavori, con esplicita estensione ai danni materiali e diretti alle opere di impermeabilizzazione causati da errori nella messa in opera e da vizi del materiale isolante, nonché dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera da questi direttamente provocati.

La polizza, contenente la previsione del pagamento dell'indennizzo in favore dell'Amministrazione proprietaria dell'impianto (Comune di Napoli) non appena questi lo richieda, avrà decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art 16 - Danni e penali

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente contratto e si obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa. L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire i lavori a regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà del Committente.

Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale. Nel caso l'Impresa dovesse provocare danni alle opere di proprietà del Committente, dovrà provvedere a ripristinarle prontamente a propria cura e spese. L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.

E' stabilita una penale per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo del termine di ultimazione dei lavori, in un importo pari all'1‰ (pari all'un per mille) dell'importo netto contrattuale.

Parimenti, in caso di ritardo nella ultimazione delle forniture in opera e dei lavori riferiti ai sub cantieri rispetto al termine previsto nel cronoprogramma offerto, è prevista l'applicazione di una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alle lavorazioni previste nel settore oggetto di consegna.

Le penali di cui al precedente punto saranno proposte dal direttore dei lavori nel limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale dei lavori.

Qualora il ritardo determini un importo della penale superiore al limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Impresa ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati) e, più in generale, delle disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri articoli del presente contratto, nei disciplinari di sicurezza e nei Capitolati Speciali di cui al presente appalto, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli altri documenti citati nel presente contratto, è stabilita una sanzione a carico dell'Impresa appaltatrice valutata come detrazione percentuale dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere in occasione dei pagamenti in acconto e a saldo. Ciò anche se l'inadempienza sia da attribuire a comportamenti e/o ad atti di subappaltatori, subfornitori, noleggiatori e loro dipendenti che a qualsiasi titolo sono impiegati in cantiere. Tali penalità saranno utilizzate dall'Amministrazione appaltante per la produzione di materiale informativo e per l'organizzazione dei convegni periodici in materia di sicurezza di cui al presente contratto, al capitolato speciale di appalto e al disciplinare della sicurezza allegato.

La detrazione sarà applicata, dal direttore dei lavori, su proposta del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e/o del committente o del responsabile dei lavori di cui al D.Lgs 81/2008, al pagamento in acconto immediatamente successivo all'inadempienza/e riscontrata/e ed avrà il seguente ammontare:

Inosservanze gravi: detrazione pari al 10% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare;

Inosservanze medie: detrazione pari al 2.5% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare;

Inosservanze lievi: detrazione pari al 1% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare.

L'elenco delle principali inosservanze, catalogate per entità del rischio, è allegato al disciplinare della Sicurezza del Piano di Coordinamento e Sicurezza di progetto. Nel caso di inosservanze diverse da quelle riportate su tale elenco la relativa entità è determinata, a suo insindacabile giudizio, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L'applicazione di detrazioni per inosservanze gravi costituisce formale messa in mora dell'appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine assegnato, ad eliminare le inosservanze rilevate. Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Impresa aggiudicataria e/o delle altre imprese

subaffidatarie che a qualsiasi titolo operano in cantiere per conto dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 17 - Personale dipendente dell'impresa ed adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti con il contratto. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o di inadempimento nell'esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'Impresa è ritenuta responsabile unica dell'operato del proprio personale dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali per il settore di attività e per le località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale assicurativa, sanitaria prevista per i dipendenti dalla vigente normativa. Al fine di consentire al Committente il controllo dell'adempimento degli obblighi su indicati, l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori:

- Fotocopia della denuncia INAIL di "Nuovo lavoro";
- Fotocopia della denuncia all'INPS di zona di inizio lavori;
- Fotocopia libro matricola in cui dovranno risultare inclusi tutti i nominativi delle maestranze che saranno impiegate;

copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi INPS relativi al mese precedente per il personale impiegato sui lavori.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto al Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Resta inteso che, qualora l'Impresa non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Impresa e, non ultimo, risolvere il contratto, senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna e con le conseguenze previste al successivo art. 17.

Art. 18 - Controlli e accertamenti

Il Committente e la Direzione dei Lavori e/o di esecuzione del contratto potranno procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità dell'attività espletata, alla qualità dei macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei cantieri.

È facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori controllare periodicamente la qualità delle lavorazioni espletate, per accertare che l'esecuzione delle prestazioni siano conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto (allegato I) e delle norme di legge in materia.

Art. 19 - Risoluzione e Recesso – Clausola risolutiva espressa

Il Commissario Straordinario si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Commissario Straordinario ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Commissario Straordinario, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine all'uopo indicato nella richiesta da parte del Commissario Straordinario;
- b. nei casi di cui ai seguenti articoli rubricati come di seguito: modalità di esecuzione e condizioni particolari di esecuzione; oneri dell'appaltatore; danni e penali; subappalto; cauzione definitiva; divieto di cessione del contratto; cessione del credito.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Commissario Straordinario interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. In particolare, in linea con il Protocollo di azione sottoscritto tra ARU 2019 e l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 30.05.2017, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., che il Committente ha diritto di risolvere il presente contratto ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. cp.317, 318, 319-bis, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis.

Nei casi su indicati, nonché in quelli di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera

- oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari 1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

L'appaltatore è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente Contratto e dai documenti contrattuali in esso richiamati e/o ad essi allegati.

Nelle ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo si applica l'art. 108 del Codice dei Contratti; non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Commissario Straordinario ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso del Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Commissario Straordinario che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Commissario Straordinario potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia,

ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 20 - Impegni di cui all'accordo di alta sorveglianza stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario il 14.3.2018

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto all'accordo di alta sorveglianza stipulato tra ANAC e Commissario Straordinario il 14.3.2018

Art. 21 - Patto d'Integrità'

La Stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile»;

«Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziale e/o alla Prefettura e/o all'ANAC di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo, rispettivamente, all'esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale».

Art. 22 - Incedibilità del contratto e del credito.

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016, non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 comma 2 c.c., è fatto, altresì, divieto all'Impresa di cedere alcuno dei crediti in proprio favore sorti per effetto del presente contratto; i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell'Impresa, neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dall'Impresa che questa ultima abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

Art. 23 - Disciplina del Subappalto.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare le predette prestazioni è tenuto a richiedere al Direttore dell'Esecuzione del Commissario Straordinario, attraverso una comunicazione debitamente sottoscritta,

l'autorizzazione al subappalto delle prestazioni, dichiarando le stesse, la società subappaltatrice tra quelle indicate all'atto della formulazione dell'offerta e l'importo del contratto di subappalto; inoltre, dovrà trasmettere, la dichiarazione del subAffidatario, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché, la certificazione attestante l'esecuzione, da parte del subAffidatario candidato, di servizi analoghi a quelli oggetto del subaffidamento, nel triennio antecedente la stipula del presente Accordo, pari all'importo presunto della prestazione subappaltata. Nei confronti dell'Affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento e l'esecuzione di pubbliche commesse e, in particolare, quanto disposto dal d.lgs.159/2011 s.m.i. -

L'eventuale autorizzazione al subappalto verrà concessa secondo le modalità previste all'art. 105 d.lgs.50/2016.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Commissario Straordinario, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Committente. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Commissario Straordinario può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto in oggetto.

L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010.

A tal fine, l'Appaltatore comunica che ogni pagamento connesso al presente Contratto deve essere effettuato mediante bonifico da effettuarsi sul seguente conto corrente dedicato alle commesse pubbliche n presso la, - IBAN –

I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono

Le parti danno atto che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, oggetto del presente contratto, devono registrarsi sul suddetto conto corrente dedicato, e che gli stessi devono transitare unicamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso dei predetti obblighi.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente contratto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. L'appaltatore infine si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – territorialmente competente- della notizia dell'inadempimento dell'eventuale propria controparte (sub-appaltatore).

Art. 25 - Adempimenti in Materia Antimafia

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'Appaltatore con la firma del presente atto, attesta la persistenza dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al predetto disposto normativo così come modificato/integrato dalla L. 161/2017.

Art. 26 - Foro competente

Tutte le eventuali controversie insorgenti e derivanti dal presente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Napoli con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 27 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio ed autorizza espressamente che tutte le comunicazioni ed intimazioni a lui indirizzate vengano effettuate a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di seguito indicato

_____.

Qualsiasi comunicazione fatta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori al Direttore Tecnico o all'incaricato dell'impresa si considera fatta personalmente al titolare dell'impresa.

Art 28 - Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto (allegato I) si rinvia:

- alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016;
- alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- alle disposizioni della L.136/2010 e s.m.i.;
- alle disposizioni del D.P.R.n. 62 del 13.04.2013;
- alle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Art. 29 - Codice di comportamento

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore s'impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione delle prestazioni in oggetto. Le norme del Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n 62. del 16 aprile 2013.

Art. 30 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 11 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere al Commissario Straordinario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso per l'importo _____ (_____/_____) Iva inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario Commissario Straordinario per le Universiadi – 2019 CODICE IBAN:, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 707293529Bin adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012".

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Art. 31 - Trattamento dati personali

La Stazione appaltante, sensi dell'art. 13 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati, n. 2016/679, l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia

Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato disposto normativo, si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Agenzia Regionale per l'Universiade 2019 con sede in Napoli – via santa lucia, 81, 132; che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all'aggiudicazione della presente procedura, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dare esecuzione all'iter procedurale normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale dell'Agenzia; che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell'ambito della quale i dati personali sono gestiti.

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17 e 21 del Reg. UE 679/2016 l'interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

La sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei dati personali conformemente a quanto sopra riportato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LA DITTA